

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M2Int.2.1.1. “Erogazione di servizi di consulenza”. Annualità 2019

Pubblicazione del 08/10/2019

D: L'amministratore legale, ed i soci di una società s.r.l., riconosciuta come soggetto accreditato per i servizi di consulenza, hanno curato nel corso del tempo la progettazione e l'elaborazione, di tutta e/o in parte, la documentazione tecnica di una successiva domanda di sostegno/pagamento a valere su PSR CALABRIA 2014-2020 per alcune aziende che sono interessate ad usufruire dei servizi di consulenza forniti dalla stessa società in attuazione del bando misura 2 int. 2.1.1. annualità 2019.

Sia l'amministratore che i soci non faranno parte dello staff tecnico di consulenza e non forniranno servizi di consulenza per l'attuazione del piano presentato dalla società. Esistono motivi ostativi dovuti a incompatibilità e/o conflitti d'interesse affinché le aziende stesse possano essere beneficiarie dei servizi di consulenza forniti dalla suddetta società erogata attraverso altri tecnici dello staff, che non hanno curato nel corso del tempo la progettazione e l'elaborazione di tutta e/o in parte la documentazione tecnica di una successiva domanda di sostegno/pagamento a valere su PSR CALABRIA 2014-2020 per le medesime aziende?

R: Come noto, attraverso la presentazione delle domande di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura, di cui al DDG n.7648 del 30/06/2016 e successivi, i proponenti, a pena di responsabilità per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attraverso l'Allegato 5, hanno già dichiarato che l'organismo di consulenza e le persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente all'interno di esso, non svolgono alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni ai sensi, dell'art. 3 del D.M. del 3 febbraio 2016. Tale dichiarazione deve essere riconfermata ad ogni modifica che riguardi la compagine dell'organismo di consulenza e le persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente all'interno di esso.

Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, si specifica quanto segue.

Al fine di garantire il principio di separatezza, di cui al DM 1259 del 3 febbraio 2016, l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni.

Per “controllo” deve intendersi:

- 1 - quello finalizzato alla gestione, da parte dei soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità delle domande PSR, (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento dei sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte dai soggetti legittimati a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte ad ulteriori controlli amministrativi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del DL 9 febbraio 2012, n. 5. che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di banca dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo;
- quello svolto da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici.

Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza, non devono essere svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente e delle quali gli Organismi di consulenza dispongono.

Nel dettaglio si rimanda a quanto contenuto nelle disposizioni attuative del bando che richiamano la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2306 del 13.06.2016.

Tanto premesso, si deve concludere che nel caso in cui la società/organismo di consulenza in parola abbia svolto attraverso soci/amministratori ovvero attraverso i consulenti o altro personale, le attività di controllo sopra descritte per talune aziende, la medesima società/organismo di consulenza unitamente agli amministratori/soci/consulenti o altro personale, si trova in una situazione di incompatibilità nel prestare qualsivoglia attività di consulenza nei confronti delle medesime aziende. Ciò al fine di scongiurare le reciproche interferenze o sovrapposibilità con l'attività di consulenza alle imprese agricole e, più in generale, ai destinatari della pertinente misura dei programmi di sviluppo rurale.

D:Le organizzazioni di categoria, le associazioni di produttori, i C.A.A. , i consorzi di produttori, ecc., che già svolgono, con i propri tecnici, servizi di assistenza tecnica, (consulenza) ai propri iscritti, possono creare delle "Sub strutture"(società di servizi, associazioni di professionisti, ecc) accreditandole presso la Regione per l'espletamento della Misura 2.1.1 del PSR 2014-2020 e utilizzare sempre gli stessi tecnici, facendoli ruotare in modo di evitare che il tecnico che già esplica un servizio di assistenza tecnica su una certa azienda vi possa tornare come consulente con la Misura 2.1.1?

2 Possono i suddetti organismi di consulenza fornire un servizio di consulenza e assistenza tecnica utilizzando l'escamotage dei differenti ambiti rispetto al settore per il quale già veniva offerto il servizio all'azienda? Si corre il rischio di pagare due volte lo stesso servizio? Si concretizza un fenomeno di concorrenza sleale a vantaggio delle "Sub strutture" create ad hoc dalle associazioni sopra descritte rispetto ai tecnici o alle associazioni di tecnici, (anch'essi accreditati presso la Regione), che non facendo capo a nessuna delle organizzazioni professionali sopra descritte non riescono a reperire un numero sufficiente di aziende? Non si crea incompatibilità?

R: In merito al quesito posto si rimanda a quanto esplicitato nella risposta alla FAQ n.1.

D:Nel compilare la domanda di sostegno, già fin dalle prime schermate si apre una "tendina" con 11 Focus Area (FA) , nella quale si deve scegliere, di volta in volta, una FA: poiché ogni azienda destinataria del servizio di consulenza ha diversi Ambiti (dalla lettera a) alla o)), così come rubricati nelle Disposizioni attuative al Par. 4.1 e considerato, inoltre, che quanto evidenziato non "dialoga" con quanto richiesto nel foglio di lavoro Excel "Elenco dei destinatari dei servizi di consulenza ", in cui viene richiesto il totale delle ore di tutti gli ambiti di consulenza previsti per ogni azienda, senza doverne effettuare una suddivisione in Focus Area, come si deve gestire tale situazione? A cosa serve se poi si deve "assemblare" comunque tutto l'importo per ogni medesima azienda destinataria del servizio di consulenza?

Si riporta un esempio numerico, con la stessa Tabella del Format "Scheda di ingresso", se si ha un'azienda destinataria dei seguenti ambiti:

3

n. progr.	attività di consulenza	n. ore
1	Ambito tematico f): Verifica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e di quelle connesse all'azienda agricola	8
2	Ambito tematico b): L'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento UE n. 1307/2013 ed il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento	4
3	Ambito tematico j): Questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività	4
4	Ambito tematico d): Verifica degli aspetti relativi al risparmio idrico ed all'uso più efficace dell'acqua , in modo da attuarne le dovute "correzioni" finalizzate all'attuazione dell'art. 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE);	8
5	Ambito tematico e): Rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE, ivi compresi gli aspetti relativi all'applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).	4
Totale ore:		28

A cosa serve, per la stessa azienda, attuare tale "separazione" se alla fine sono sempre 28 ore di consulenza per un totale di € 1.500 considerato che nulla cambia in termini economici?

R: Per ragioni di monitoraggio fisico e finanziario, relativo alla predisposizione del rapporto annuale di esecuzione da trasmettere alla commissione europea, in fase di predisposizione della domanda di sostegno il proponente dovrà obbligatoriamente indicare per ciascuna FA le risorse assegnate.

Ciò comporta che in seguito alla definizione per ciascuno dei soggetti destinatari, imprese agricole o giovani agricoltori, degli ambiti da a) ad o), per ciascun ambito il proponente dovrà, previa analisi della specificità della consulenza, indicare quella/e che sono le FA più pertinenti. Una volta individuata/e le FA sarà necessario stimare il numero di ore per effettuare la consulenza e suddividerle, per ciascun ambito, tra le FA, se sono più di una.

A titolo di esempio, l'ambito tematico j), potrà ricadere, a seconda della specificità della consulenza, nella FA4C, nel caso tratti di produzione integrata o colture permanenti, nella FA4A nel caso tratti di preservazione della biodiversità, oppure nella FA5E nel caso tratti di difesa del suolo ed incremento di sostanza organica. Nel caso, invece, lo stesso ambito j) verta su aspetti specifici relativi alla competitività, la FA pertinente potrebbe essere:

- la FA 2A qualora la consulenza specifica riguardi il miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole;
- la FA 3A nel caso riguardi la competitività di produttori primari o filiere agroalimentari;
- la FA 2B nel caso sia rivolta a giovani agricoltori.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo.

Attività di Consulenza	Focus Area	n. ore	Euro/ora	Totale €
Ambito tematico j): Questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività	Es. 4C (Produzione integrata)	11	54,00	594,00
Ambito tematico j): Questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività	Es. 2A (Prestazioni economiche aziende agricole)	9	54,00	486,00
Ambito tematico f): Verifica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e di quelle connesse all'azienda agricola	Es. 3A (Trasformazione prodotti agricoli)	7,5	54,00	405,00
Totale				1485,00

Per il dettaglio relativo alle FA ed ai fabbisogni connessi, si rinvia al capitolo 5 – Descrizione della strategia, del PSR Calabria 2014-2020.

4

D: Nella compilazione SIAN, a quale sottointervento deve essere collegato l'ambito tematico "f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola"?

R: In merito al quesito posto si chiarisce che a ciascun sottointervento corrisponde un Focus Area, per cui si rimanda a quanto detto in risposta alla FAQ n. 3